

Si deduce da questi rilievi come l'autonomia di quelle fasi non possa che derivare dall'autonomia delle diverse norme che ne contengono la disciplina e ciò nel senso che l'applicazione della norma, la quale, per esempio, impone di iscrivere a ruolo le imposte corrispondenti agli imponibili definitivamente accertati non è subordinata al fatto che il soggetto cui è affidato quel compito abbia accertato che si tratta di imposte effettivamente dovute in base ad un'altra norma, ma è subordinata soltanto all'esistenza di un atto di accertamento formalmente valido (12).

Orbene, se alla stregua di queste precisazioni si valuta il fondamento della affermazione che le ha suggerite, sarà agevole convenire che la riscossione di un tributo previsto da una norma dichiarata incostituzionale non si risolve nell'applicazione di questa norma, bensì nell'applicazione della norma che impone di riscuotere i tributi corrispondenti agli imponibili definitivamente accertati.

4. Si è così giunti al rilievo che, a prima vista almeno, sembra il più suggestivo e cioè a quello che, muovendo dalla necessità di distinguere a seconda che la norma incostituzionale riguardasse l'esercizio del potere oppure la attribuzione stessa del potere, si concreta nell'affermare che, in questo secondo caso, all'atto di accertamento divenuto inoppugnabile non si può ricollegare l'efficacia preclusiva di cui sopra si è detto (13).

---

(12) I rilievi circa l'autonomia delle diverse fasi in cui si articola il procedimento inducono a dubitare della opportunità di riferire ai tributi in discorso il concetto stesso di « rapporto » esaurito. Appare chiaro, infatti, che, in questi casi, la dichiarazione di incostituzionalità può, o non, spiegare efficacia a seconda dello stadio cui sia giunto il procedimento ed a seconda che la norma incostituzionale riguardasse l'una o l'altra di quelle fasi. Così, per es., se la scadenza del termine concesso per impugnare l'atto di accertamento impedisce che possa spiegare efficacia la dichiarazione di incostituzionalità di una norma riguardante l'obbligo di pagare il tributo, non altrettanto può dirsi se la dichiarazione di incostituzionalità riguarda una norma sulla liquidazione dell'imposta o sulla formazione del titolo che ne consente la riscossione: in tal caso, infatti, la realizzazione della pretesa presupporrebbe proprio l'applicazione della norma incostituzionale.

(13) Cfr., sul punto, BARILE, *La capacità*, cit.; GRANELLI, *Sugli effetti*, cit.; id., *At ille*, cit. In termini generali, sulla opportunità di distinguere tra l'incostituzionalità della norma attributiva di potere e l'incostituzionalità della norma sull'esercizio di potere, v. LA VALLE, *La retroaz.*, cit.; ONIDA, *Conseguenze processuali della dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una legge attributiva di potestà alla P.A.*, *Giur. it.*, 1966, I, 1, 1025; in senso contrario, v. CERVATI, *Gli effetti della pronuncia d'incostituzionalità delle leggi sull'atto amministrativo*, *Giur. Cost.*, 1963, 1214; MODUGNO, *Esistenza della legge incostituzionale e autonomia del « potere esecutivo »*, *ivi*, 1963, 1728.